



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bari, Dott.ssa Nunzia Menolascina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al N. 11910/2024 R.G.

TRA

Il Sig. [REDACTED], c.f. [REDACTED], nato a [REDACTED] e
residente in Giovinazzo al [REDACTED] rappresentato e difeso
dall' Avv. Francesco Dimundo ed elettivamente domiciliato in Bitonto (BA) alla Via V.
Acquafredda N. 10-ricorrente-

CONTRO

La [REDACTED], in persona del procuratore speciale [REDACTED]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal [REDACTED] e
avvocato stabilito [REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED]
C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliata come in atti -resistente-

OGGETTO

Risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari in data 28/29.10.2024 e
notificato, in uno al decreto giudiziale del 13.11.2024 di fissazione della udienza di prima
comparizione del 12.02.2025, in data 14.11.2024 a mezzo pec alla Ditta [REDACTED] con
sede in [REDACTED] il Sig. [REDACTED]
[REDACTED], c.f. [REDACTED] nato a [REDACTED] e residente in Giovinazzo

al [REDACTED] conveniva in giudizio la detta Società affinché il Giudice così provvedesse: *“respinta ogni contraria istanza ed eccezione , accertata l’intercorsa compravendita tra il sig. [REDACTED] e la compagnia aerea [REDACTED] con sede in [REDACTED], del titolo di viaggio valevole per trasporto in volo dall’aeroporto di Norimberga (NUE) all’aeroporto di Bari -Palese (BRI) per il giorno 01 ottobre 2024 alle ore 11.25 - volo [REDACTED] ed accertato, altresì, il gravissimo ritardo del suddetto volo così come indicato in premessa, voglia condannare la ridetta compagnia [REDACTED] al pagamento delle seguenti somme in favore dell’attore: - euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria così come quantificata e stabilita nel citato Regolamento CE n. 261/2004 ; - euro 53,68 quale rimborso del prezzo pieno pagato per il titolo di trasporto aereo ritardato e divenuto inutile rispetto al programma di viaggio inizialmente organizzato; - euro 136,61 a titolo di rimborso delle maggiori spese da esso sostenute per l’acquisto del ticket di viaggio Lufthansa ; - euro 27,29 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per l’acquisto di pasti e bevande necessari nel corso della lunga e forzata permanenza nell’aeroporto di Norimberga; - euro 500,00 ovvero altro importo equitativamente determinato a titolo di ristoro per i danni non patrimoniali (comprensivi del danno morale) derivati dai disagi , dalle angosce e dalla sofferenza interiore patite ed anche al tempo sprecato nella inutile ed inattiva permanenza nell’aeroporto di Norimberga . Il tutto maggiorato degli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal giorno dell’evento fino al soddisfo, da contenersi nei limiti della competenza valoris del Giudice di Pace adito e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”-*

-All’uopo, il ricorrente –premessò di avere acquistato in data 24.08.2024 per Euro 53,68 il biglietto aereo per il volo [REDACTED] del 01.10.2024 con orario di partenza alle 11,25 per la tratta Norimberga/Bari e che detto volo aveva subito un ritardo superiore alle tre ore- spiegava che, a causa dei reiterati rinvii della partenza del detto volo aereo comunicati a mezzo mail dalla

██████████ e della mancanza di notizie ed aggiornamenti circa l'orario in cui il volo sarebbe effettivamente decollato (chè anzi presso lo sportello informativo ██████████ un impiegato riferiva al ricorrente che probabilmente il volo non sarebbe mai partito e non offriva alcuna alternativa per raggiungere la destinazione programmata) egli alle ore 21.00 circa decideva di lasciare l'aeroporto di Norimberga per recarsi nuovamente nella città di Monaco di Baviera dove era temporaneamente ospitato (perdendo, così, l'occasione di presiedere ad un importante appuntamento programmato nella città di Bari e stabilito per le ore 20.00 del 01 ottobre 2024) e di ripartire il 02.10.2024 con il volo Lufthansa dietro pagamento di Euro 190,29 giungendo a destinazione il giorno 03.10.2024 alle ore 00,20, mentre il volo ██████████ era partito solo alle ore 23,51 del 01.10.2024 (con quasi dodici ore e mezza di ritardo)-.

-Il ricorrente spiegava di essersi determinato alla azione giudiziaria per fare valere il suo diritto al rimborso del biglietto aereo non usufruito nonché al risarcimento dei danni per gli esborsi effettuati e per i disagi patiti a causa della condotta della inadempiente ██████████ mentre la ██████████ compulsata con nota pec del 03.10.2024 per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (nota in cui il ricorrente aveva anche menzionato le sue coordinate bancarie per l'accredito del pagamento) non aveva riscontrato la richiesta.-

-All'udienza di prima comparizione del 12.02.2025 il ricorrente si riportava all'atto introduttivo del giudizio, impugnava e contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto, richiesto ed eccepito ed in specie disconosceva la conformità all'originale del doc. 1 della produzione di parte resistente siccome estrapolato dal proprio contesto e privo di riferibilità al redattore e al destinatario.-

-Compariva, altresì, in udienza la Società convenuta la quale, costituitasi in giudizio in data 22.01.2025 mediante comparsa di costituzione, con documenti, si riportava alle proprie difese ed impugnava e contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito dal ricorrente.-

-Nel proprio scritto difensivo la Società convenuta preliminarmente, nel merito, riconoscendo che il ritardo del volo aereo per cui era causa vi era stato e che tuttavia la ragione di esso non

rientrava nelle circostanze esimenti di responsabilità, dichiarava la propria disponibilità alla corresponsione dell'importo di E. 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria e di quello di E. 27,29 per rimborso spese pasti sostenute, il tutto per complessivi E. 277,29, mentre contestava le ulteriori pretese creditorie sia patrimoniali, che non patrimoniali, atteso che il ricorrente si era determinato autonomamente all'acquisto di altro biglietto aereo, e che dovevano ritenersi insussistenti per mancanza di prova il danno morale ed la lesione dei diritti inviolabili della persona addotti dal ricorrente.- -Ad ogni buon conto, la resistente opponeva la inammissibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento da parte del ricorrente della procedura del reclamo di cui all'art. 15.2 -norma da ritenersi NON vessatoria- delle condizioni generali di contratto di trasporto tra le parti intercorso, da ritenersi accettate dal passeggero con l'acquisto del biglietto aereo, ed eccepiva la sussistenza di responsabilità del ricorrente per abuso del processo (configurabile nei suoi due presupposti, quello oggettivo consistente nell'utilizzo dello strumento processuale «per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi», e quello soggettivo che si integra quando la condotta dell'abusante «venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza e buona fede»).-

-Pertanto, la resistente concludeva, previa dichiarazione di disponibilità al pagamento nell'ipotesi di soccombenza, chiedendo che il Giudice volesse così statuire: *“Voglia l'Illustrissimo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: Nel merito, accertare e dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda, poiché proposta in violazione dell'art. 15.2 dei Termini e Condizioni contrattuali; conseguentemente rigettarla. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto innanzi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento dell'importo pari ad € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria e di € 27,29 a titolo di rimborso per cibo e bevande; conseguentemente, liquidare in favore dello stesso la complessiva somma pari ad € 277,29 e rigettare tutte le altre domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex adverso formulate. In ogni caso, accertare e*

dichiarare che l'avversa domanda è stata proposta in violazione dei principi di buona fede e correttezza; conseguentemente, condannare la controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.”

-Il Giudice, vista la richiesta congiunta delle parti, rimetteva la causa in decisione alla udienza del 24.10.2025, con termini a difesa di 60 gg e di 30 gg. prima della udienza di rinvio per il deposito di note di sola precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale, e quindi alla udienza di rinvio riservava la causa per la decisione, preso atto:

-delle note di precisazione delle conclusioni depositata in data 21.07.2025 dal ricorrente in cui concludeva: *“che l’On. Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione , accertata la pacifica intercorsa compravendita tra il sig. [REDACTED] e la compagnia aerea [REDACTED]*

[REDACTED], del titolo di viaggio valevole per trasporto in volo dall’aeroporto di Norimberga (NUE) all’aeroporto di Bari -Palese (BRI) per il giorno 01 ottobre 2024 alle ore 11.25 - volo [REDACTED] ed accertato, altresì, il gravissimo ritardo del suddetto volo così come già indicato e, cioè di 12 ore e 5 minuti alla partenza e 12 ore e 16 minuti all’arrivo, voglia condannare la ridetta compagnia [REDACTED] al pagamento delle seguenti somme in favore dell’attore: - euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria così come quantificata e stabilita nel Regolamento CE n. 261/2004 ; - euro 53,68 quale rimborso del prezzo pieno pagato per il titolo di trasporto aereo ritardato e divenuto inutile rispetto al programma di viaggio inizialmente organizzato; - euro 136,61 a titolo di rimborso delle maggiori spese da esso sostenute per l’acquisto del ticket di viaggio Lufthansa, corrispondente alla differenza tra il prezzo del biglietto per il volo Lufthansa di euro 190,29 ed il prezzo del volo [REDACTED] in questione di euro 53,68; - euro 27,29 a titolo di rimborso delle spese documentate sostenute dal ricorrente per l’acquisto di pasti e bevande necessari nel corso della lunga e forzata permanenza

nell'aeroporto di Norimberga; - euro 500,00 ovvero altro importo equitativamente determinato a titolo di ristoro per i danni non patrimoniali (comprensivi del danno morale) derivati dai disagi, dalle angosce e dalla sofferenza interiore patite ed anche al tempo sprecato nella inutile ed inattiva permanenza nell'aeroporto di Norimberga durata quasi dodici ore. Il tutto maggiorato degli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal giorno dell'evento fino al soddisfo, da contenersi nei limiti della competenza valoris del Giudice di Pace adito e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Richiamando quanto già richiesto nel corso dell'udienza celebratasi il 12/02/2025, ed anche in ragione dell'espresso riconoscimento della propria debitoria operato da parte di [REDACTED] all'atto della propria costituzione in giudizio - con riguardo alle somme suddette di euro 250,00 e di euro 27,29 - l'avv. Dimundo chiede che la convenuta, ove risulterà soccombente, venga condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento dei danni per aver resistito in giudizio con mala fede e/o colpa grave ai sensi dell'art. 96 c. I e III c.p.c.", nonché delle note conclusive depositate in 19.09.2025 in cui reiterava le già rassegnate conclusioni, evidenziando di non avere mai sottoscritto le condizioni contrattuali rappresentate dalla resistente Società, né altre clausole limitative del diritto di esercitare l'azione in giudizio, mentre il tentativo effettuato tramite accesso al sito [REDACTED] per formalizzare la richiesta risarcitoria era stato vano per impossibilità di procedere oltre nella procedura stessa come da messaggio: "Siamo spiacenti, ma uno dei passeggeri selezionati non ha viaggiato su questo volo. Seleziona solo i clienti che hanno viaggiato" e successivamente per "errore 404 di pagina non trovata", onde alcun abuso del processo aveva posto in essere l'attore;

-delle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 15.07.2025 dalla resistente in cui concludeva insistendo nell'accoglimento delle già precisate conclusioni, nonché delle note conclusionali depositate in data 22.09.2025 in cui concludeva: "insiste nell'accoglimento delle già precisate conclusioni."

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta con i limiti di cui si dirà e come da dispositivo.-

-Preliminarmente, va rigettata siccome infondata la eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda introduttiva del giudizio per pretesa violazione dei termini e delle condizioni contrattuali da parte del passeggero per omesso preventivo reclamo, ex art. 15.2 delle condizioni generali del contratto di trasporto [REDACTED], rispetto alla introduzione della domanda giudiziale.-

-La Società convenuta non ha dato alcuna prova del procedimento telematico seguito dal passeggero per effettuare la prenotazione *on line* del biglietto aereo ovvero tramite il quale è stato concluso il contratto di trasporto e, quindi, non ha dato la prova dei propri assunti circa l'avvenuta accettazione da parte del passeggero della clausola del "reclamo" a mezzo della procedura con il semplice *click*, fermo restando che ai sensi dell'art. 1341 c.c. la detta clausola avrebbe dovuto essere approvata con il doppio click trattandosi di clausola contenente restrizioni alla libertà di ricorso alla giurisdizione.- -La Società convenuta non ha prodotto alcuna prova cartacea di questo accordo, atteso che il supporto, per rivestire la qualità di "supporto duraturo", secondo la Giurisprudenza nazionale e Comunitaria, deve adempiere le medesime funzioni del supporto cartaceo, e dunque non è stata fornita la prova che la stipula del contratto *on line* fosse stata assistita dalla modalità di registrazione durevole anche della clausola 15.2, in spregio a quanto stabilito dai giudizi nazionali ed europei in tema; da qui la inefficacia della detta clausola.-

-La Corte Europea con la sentenza del 5 Luglio 2012, resa nel procedimento C-49/11 ha dichiarato che: *"nella misura in cui un supporto consente al consumatore di conservare dette informazioni indirizzate a lui personalmente, garantisce l'assenza di alterazione del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo ed offre ai consumatori la*

possibilità di riprodurle identiche, tale supporto deve essere considerato «duraturo» ai sensi di detta disposizione”-

-Detta interpretazione appare corroborata dalla definizione di “supporto durevole” contenuta nella Direttiva 2011/83 - volta a sostituire la direttiva 97/7 a partire dal 13 giugno 2014 – in cui si afferma espressamente che per esso deve intendersi *ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.*

La medesima direttiva, al suo considerando 23, indica che *“dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché messaggi di posta elettronica”.* **Quindi non può ritenersi “supporto duraturo” il sito internet della convenuta, attesa la possibilità per quest’ultima di alterare unilateralmente ed in qualsiasi momento i suddetti contenuti, ma occorre che la Società provi la esistenza ed il contenuto del contratto –in specie la clausola di divieto di cessione- mercè produzione del supporto duraturo.-** Ciò è in linea con la attuale ancora persistente diffidenza, sia del Legislatore Italiano, che di quello Europeo, verso il meccanismo *point and click* il quale non è ancora considerato con il medesimo crisma di solennità proprio della sottoscrizione autografa e che comunque risente della teorica relativa alle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dal c.d. proponente parte forte del contratto.-

-D’altro canto, la eccezione della [REDACTED] non può essere accolta in quanto l’estratto in copia del contratto di trasporto aereo non risulta riferibile al contratto di trasporto aereo a suo tempo intercorso con il ricorrente nè quindi che il passeggeri abbia accettato la clausola contrattuale-.

-Ad ogni buon conto, questo Giudice ritiene che, la eventuale violazione della previsione contrattuale invocata dalla [REDACTED], attinente alla procedimentalizzazione delle operazioni di

rimborso, non può condurre a pregiudizi sul diritto sostanziale vantato dall'utente come la preclusione assoluta di accesso alla giurisdizione e la negazione assoluta del diritto di cui si assume la lesione, pena la violazione sia della norma costituzionale dell'art. 24 che fissa il seguente principio: *“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.”*, sia dei principi generali dell'ordinamento nazionale ed europeo che stigmatizzano come clausole abusive quelle dei contratti con i consumatori che pongono il consumatore in una posizione di debolezza imponendogli una condizione che non può trattare e negoziare.-

-In proposito, è il caso di menzionare la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 29.02.2024 nella causa C-11/23 che, sia pure per la diversa fattispecie della “cessione del credito” da parte del passeggero in “violazione” di una clausola contrattuale contenuta nel contratto di trasporto aereo, ha affermato i seguenti principi di diritto, applicabili *mutatis mutandis* alla fattispecie per cui era causa: *“41 A tal riguardo, occorre aggiungere che, alla luce dell'obiettivo di un elevato livello di protezione dei passeggeri, sotteso in particolare all'articolo 15 del regolamento n. 261/2004, e dell'interpretazione estensiva che occorre dare ai diritti conferiti a tali passeggeri, in conformità alla giurisprudenza ricordata al punto 33 della presente sentenza, tale disposizione deve essere oggetto anch'essa, nella misura in cui stabilisce l'irrinunciabilità a tali diritti, di un'interpretazione estensiva (v., per analogia, sentenza del 30 aprile 2020, Blue Air – Airline Management Solutions, C-584/18, EU:C:2020:324, punto 102). 42 Quindi, tenuto conto dell'impiego, in tale disposizione, dell'avverbio «in particolare» e alla luce di tale obiettivo, devono essere considerate inammissibili non solo le clausole derogatorie presenti in un contratto di trasporto, atto di natura sinallagmatica cui il passeggero ha aderito, ma altresì, e a maggior ragione, quelle contenute in altri documenti redatti unilateralmente dal vettore aereo operativo e che quest'ultimo intenda far valere nei confronti dei passeggeri aerei interessati (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, Blue Air – Airline Management Solutions, C-584/18,*

EU:C:2020:324, punto 102). La stessa disposizione può quindi essere applicata a clausole derogatorie che compaiono nelle condizioni generali di trasporto. 43 Inoltre, considerato tale obiettivo e al fine di garantire l'effettività del diritto a compensazione dei passeggeri aerei, devono essere considerate inammissibili, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 261/2004, non solo le rinunce o le restrizioni riguardanti direttamente tale diritto in sé e per sé, ma anche quelle che circoscrivono, a detrimento di detti passeggeri, le modalità dell'esercizio di tale diritto rispetto alle disposizioni normative applicabili. 44 Infatti, per garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri aerei e consentire a questi ultimi di esercitare efficacemente i loro diritti in conformità all'obiettivo enunciato al considerando 20 del regolamento n. 261/2004, occorre garantire al passeggero interessato dalla cancellazione di un volo la libertà di scegliere il modo più efficace di difendere i propri diritti, in particolare consentendogli di decidere di rivolgersi direttamente al vettore aereo operativo, di adire i giudici competenti oppure, se ciò è previsto dal diritto nazionale rilevante, di cedere il proprio credito a un terzo per evitare difficoltà e costi che potrebbero dissuaderlo dall'intraprendere iniziative personali nei confronti di detto vettore per un interesse finanziario limitato.

45. Ne consegue che una clausola che compare nelle condizioni generali del contratto di trasporto e che vieta la cessione dei diritti del passeggero aereo nei confronti del vettore aereo operativo costituisce una rinuncia inammissibile ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 261/2004.”

-Dunque, ritenuta la abusività della clausola contrattuale invocata dalla [REDACTED] contro il passeggero/ricorrente, di cui peraltro non è stata provata la specifica approvazione né tampoco la negoziazione, la pretesa violazione di essa da parte dello stesso passeggero è da ritenersi insuscettibile di conseguenze sul piano della soddisfazione del diritto sostanziale leso e rimasto insoddisfatto.-

-Nel merito, a fronte della mancata contestazione da parte della Società convenuta, ed anzi alla luce della stessa ammissione da parte di questa ultima, circa l'effettiva sussistenza del ritardo qualificato di oltre tre ore del volo aereo FR 7937 del 01.10.2024 per il raggiungimento della destinazione finale, e della mancanza di opposizione da parte del vettore aereo di cause esimenti di responsabilità per il detto ritardo, deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente alla compensazione pecuniaria sebbene il ricorrente non si sia imbarcato su quel volo aereo che partì con oltre dodici ore di ritardo rispetto all'orario programmato di partenza.-

-In diritto, l'**art. 1 del citato Regolamento CEE N. 261/04** che contiene la definizione del suo "oggetto" e pertanto, al 1° paragrafo, recita: *"Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:*

a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti; b) cancellazione del volo; c) ritardo del volo." consente, nella fattispecie, ricadente nella ipotesi sub c), di ritenere applicabile il successivo **art. 6 intitolato "Ritardo"**, che recita: 1. Qualora si possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2;
e ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c);
e iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza”.

-I successivi artt. 8 e 9 intitolati rispettivamente “Diritto al rimborso o all’imbarco su volo alternativo” e “Diritto ad assistenza” così recitano: -**Art. 8. “Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo:** “1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra: a)

- - il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso;
- - un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;

b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o

c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio "tutto compreso", ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.

3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo.”;

Art. 9 “Diritto ad assistenza”: “1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito: a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa; b) alla sistemazione in albergo: · qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o · qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero; c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati”.-

-L’art. 7 intitolato ‘Diritto a compensazione pecuniaria’, recita: 1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:

a) due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o

c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti-D o assegni bancari, o, previo accordo

firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi. 4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica”-.

-Dunque, nella fattispecie di ritardo superiore persino alle cinque ore, viene in considerazione la previsione dei sopraricordati artt. 7 e 8, 1° co. a) del Reg. UE n. 261/’04 e quindi il diritto del passeggero ad ottenere la compensazione pecuniaria ed il rimborso del biglietto aereo: la S.C. Cass. 15.03.2024 N. 7010 ha statuito in proposito che il diritto spetti sebbene il passeggero - come nella fattispecie, avvisato dalla compagnia aerea del ritardo- non si sia presentato al check-in, atteso che lo scopo della compensazione pecuniaria è quello di compensare la perdita di tempo rispetto alla programmazione originaria del volo, e non il tempo sprecato in aeroporto, e nella fattispecie il ricorrente, dalla documentazione in atti, risulta che, dopo avere ricevuto almeno tre comunicazioni mail dalla [REDACTED] informative della nuova riprogrammazione della partenza del volo aereo originariamente prevista per le ore 11,25 del 01.20.2024 da ultimo fissata per le ore 23,51, intorno alle ore 20,00 provvide all’acquisto del nuovo biglietto aereo per raggiungere la destinazione finale del viaggio con altro vettore aereo.-

-Così la S.C. citata si esprime: *“2.1. In via generale, questa Corte ha già da tempo ritenuto che il Regolamento CE n. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. A seconda dei casi, al passeggero è riconosciuto il diritto al rimborso del costo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria di importo crescente in proporzione alla gravità del ritardo. Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, la normativa comunitaria identifica diverse ipotesi di gravità del ritardo, commisurate alla lunghezza della tratta. Quindi, dal punto vista oggettivo, il Regolamento introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l'inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene "grave" e genera obblighi risarcitori e compensativi. In ambito più specifico, la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che i*

passenger di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402/07 (...))In questo quadro, la responsabilità del vettore è elisa solamente dal caso fortuito o dalla forza maggiore, cui si aggiunge però l'ipotesi del congruo preavviso che consenta al passeggero di organizzarsi diversamente, così minimizzando le conseguenze del disagio.”-.

-Dunque, deve senza dubbio affermarsi nella fattispecie il diritto del ricorrente alla compensazione pecuniaria di E. 250,00 ed al rimborso del costo del biglietto aereo non usufruito di E. 53,68, nonché al risarcimento del danno patrimoniale per esborsi a titolo di pasti e di bevande per Euro 27,29 non soddisfatti dal vettore aereo venuto meno ai suoi doveri di assistenza posti dal Reg. CE n. 261/'04.-

-Quanto, invece, al preteso risarcimento danno non patrimoniale per i disagi e la lunga permanenza in aeroporto senza assistenza, si ricordano gli insegnamenti della S.C. recepiti dalla giurisprudenza di merito e per tutte dalla pronuncia del Tribunale di Roma del 06.04.2022 N. 5259: “... *incontestato il diritto alla compensazione pecuniaria, con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla odierna appellata a causa delle mancate informazione e assistenza nelle ore di attesa, vanno richiamati i principi affermati dalle note sentenze delle SS.CC. nn. 26972-5 dell'11.11.2008 in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale. Difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la risarcibilità del danno morale, ipotizzato in via di principio dalla Corte di Giustizia UE 13/10/2011, incontra dei limiti applicativi laddove si debba far riferimento alla legislazione interna di ogni Stato membro; limiti che, nel nostro ordinamento, sono stati chiaramente indicati dalle citate pronunce della Suprema Corte a S.U. (n. 26972-5/2008) che hanno confinato l'area del danno non patrimoniale in precisi spazi al di là dei quali si colloca*

la fattispecie dei meri disagi o fastidi che, anche in ragione del principio di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., debbono essere tollerati e non possono essere risarciti (Cass. n. 12088/2015). Segnatamente, con tali pronunce le SS.CC. hanno precisato che, il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di inadempimento contrattuale nei soli casi “previsti dalla legge”; e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: ### quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; ### quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); ### quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

In quest'ultimo caso “il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di

tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)”.

In effetti, la richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, tenuto conto della causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al turista e, per estensione, al passeggero aereo In virtù di tale giurisprudenza pertanto il danno conseguenza, ossia il pregiudizio effettivamente subito dall'attore deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici, non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”. (...) Ciò che quindi è in astratto risarcibile è il mero pregiudizio morale subito dai passeggeri a causa delle mancate informazioni e assistenza, quale conseguenza dell'inadempimento, da parte del vettore, del contratto di trasporto aereo. ...” “”...

Facendo corretta applicazione dei principi innanzi enunciati, inclusi quelli affermati dalle citate sentenze delle SS.CC nn. 26972-5 del 2008, è stata espressamente esclusa dalla S.C. la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito dal passeggero aereo a causa della mancata assistenza. ...” (...)"... E quindi, laddove come nella specie, il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l'assistenza prescritta dall'art. 9 del regolamento ue n. 261 del 2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale, fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008; di conseguenza essa deve escludersi, non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge (interna o sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti

inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale” (Cassazione civile, sez. III, 10/06/2015, n. 12088).

Le stesse considerazioni vanno estese alla violazione del diritto del passeggero all'informazione circa il ritardo del volo (...)" .-

-Dunque, nella fattispecie, va rigettata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale siccome del tutto genericamente enunciato dal ricorrente e rimasto del tutto privo di concretezza e di prova.-

-Infine, va rigettata la richiesta di rimborso del costo del biglietto aereo per il volo alternativo, atteso che il volo FR7937 non venne cancellato ma solo ritardato (sebbene di molte ore) sicchè non può accordarsi al ricorrente una tutela contraria ai principi di correttezza e di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. che venga ad alterare l'equilibrio del sinallagma contrattuale.-

-Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.-

P.Q.M.

Il G.d.P. di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. [REDACTED] c.f. [REDACTED], nato a [REDACTED] e residente in Giovinazzo al [REDACTED] come in atti rappresentato, difeso e domiciliato –ricorrente- nei confronti dell' [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., –convenuto- come in atti costituita, con il ricorso depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari in data 28/29.10.2024 e notificato, in uno al decreto giudiziale del 13.11.2024 di fissazione della udienza di prima comparizione del 12.02.2025, in data 14.11.2024 a mezzo pec alla Società convenuta, così provvede:

-rigetta tutte le eccezioni preliminari;

-nel merito, accoglie la domanda del ricorrente nella misura di Euro 330,97 comprensiva di Euro 250,00 per compensazione pecuniaria, di Euro 53,68 per rimborso del biglietto aereo del volo ritardato di oltre cinque ore, di Euro 27,29 per esborsi relativi a pasti e bevande, rigettate le

ulteriori pretese creditorie, oltre interessi legali dalla costituzione in mora e sino all'effettivo soddisfo, rigettata la richiesta di rivalutazione monetaria mancando la prova del maggior danno;
-per l'effetto, condanna la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 330,97 oltre interessi legali dalla costituzione in mora e sino all'effettivo soddisfo;
-condanna la Società convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in Euro 321,00 -di cui Euro 43,00 per spese borsuali- oltre rimborso del 15%, CAP ed IVA come per legge.-

Bari, lì 14.12.2025

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Nunzia Menolascina